

**Legge regionale 21 dicembre 1979, n. 105 (BUR n. 65/1979)
(Novellazione)**

**AUMENTO DEL TASSO MASSIMO ANNUO STABILITO DALLA
LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 1979, N. 10 PER
L'ASSUNZIONE DEI MUTUI AUTORIZZATI PER L'ANNO 1979.**

Art. 1

Il tasso massimo del 14 per cento annuo, stabilito alle lett. b) e c) dell'art. 12 della legge regionale 2 febbraio 1979, n. 10, è elevato al 15,50 per cento.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.